

### Motivi della decisione

Gli attori .... citano in giudizio la Impresa Viaggi .... Srl al fine di ottenere, previo accertamento dell'inadempimento del Tour Operator, la risoluzione del contratto di viaggio "tutto compreso" e, conseguentemente, la restituzione del prezzo pagato, pari ad euro 4.100,00 ovvero della minor somma di euro 3.075,00, oltre al risarcimento del danno esistenziale, quantificato in complessivi euro 10.000.

Il fatto da cui origina la presente controversia non è contestato: gli attori acquistavano presso l'Agenzia Viaggi .... Srl, aff. ..., di Varese un pacchetto viaggio per due persone alle Maldive, dal 12.08.2007 al 20.08.2007, al costo complessivo di euro 4.100,00, comprensivo di: volo aereo Malpensa-Malé andata-ritorno, trattamento pensione completa presso il ... Resort, iscrizione contro annullamento, quota di iscrizione al Tour Operator, quota di partecipazione e supplemento tasse aeroportuali.

Gli attori lamentano disservizi e mancanza di assistenza in aeroporto, nonché il dirottamento presso il ... Resort, struttura diversa da quella pattuita. In particolare, gli attori venivano alloggiati in un Beach Bungalow ritenuto di livello inferiore rispetto alla sistemazione prevista nel contratto, consistente in una "doppia deluxe". Oltre a ciò gli attori lamentano che detta sistemazione si trovava nella parte peggiore dell'isola, all'interno di un'insenatura ricettacolo naturale di rifiuti, con conseguente impraticabilità del mare e della spiaggia.

Dopo due notti, i Sig.ri ... ottenevano per le restanti cinque notti, seppur con un ulteriore esborso di euro 300,00, un'altra sistemazione all'interno della stessa struttura, equivalente a quella pattuita e più corrispondente alle loro aspettative.

Nel corso dell'istruttoria le circostanze lamentate dagli attori e sopra sintetizzate sono state confermate; in particolare, è emerso che la causa del dirottamento presso una struttura alberghiera alternativa a quella pattuita è consistita nel fenomeno del cd. *overbooking*, ossia un eccesso di prenotazioni, numericamente superiori rispetto ai posti disponibili.

Benchè parte convenuta neghi la propria responsabilità al riguardo, è innegabile che un inadempimento si è verificato, in quanto l'impossibilità di alloggiare presso la struttura prescelta, costituendo indubbiamente un elemento significativo del contratto, avrebbe dovuto essere, quantomeno, comunicato agli attori prima della partenza, come previsto dall'art. 91 co. 1 Codice del Consumo (D.lgs. 206/05).

Né l'esonero da responsabilità può derivare dal fatto che la gestione delle prenotazioni compete al personale in loco, poiché l'organizzatore che si avvale di altri prestatori di servizi, ai sensi dell'art. 93 Codice del Consumo, resta l'unico responsabile nei confronti del consumatore, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti.

Parte convenuta afferma di essere venuta a conoscenza del cd. *overbooking* solo dopo la partenza degli attori, così rientrando la fattispecie non nel comma 1 bensì nel comma 4 dell'art. 91 Codice del Consumo, che impone all'organizzatore del viaggio di proporre al turista una adeguata soluzione alternativa, come in effetti è avvenuto.

Senonchè, anche aderendo a questa tesi, emerge l'inesattezza nell'adempimento delle prestazioni da parte del Tour Operator, in quanto la soluzione alternativa si è rivelata di livello inferiore rispetto a quella pattuita e per nulla soddisfacente.

Ciò premesso, si ritiene tuttavia che l'inesatto adempimento della Impresa Viaggi ... Srl non sia di importanza tale da giustificare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1455 cc.

I Sig.ri ..., invero, non hanno rinunciato alla loro vacanza e, dopo due notti trascorse nel Beach Bungalow, seppur con un esborso di euro 300,00, hanno ottenuto una sistemazione

equivalente a quella pattuita e rispetto alla quale non sono emersi nel corso del giudizio significativi motivi di lamento.

Sicché la domanda di risoluzione del contratto con conseguente restituzione dell'intero prezzo versato, ovvero in subordine, del 75%, deve essere rigettata.

Resta da valutare la domanda di risarcimento del danno.

L'art. 93 Codice del Consumo sancisce l'obbligo del risarcimento del danno in capo all'organizzatore e al venditore, secondo le rispettive responsabilità, in caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, salva la prova della non imputabilità dell'inadempimento stesso.

Data l'incertezza dell'adempimento, come sopra accertata, la norma citata appare applicabile al caso di specie.

In particolare, si configura un danno patrimoniale, *sub species* di danno emergente, in quanto gli odierni attori sono stati costretti ad un esborso di euro 300,00 per ottenere una soluzione alternativa equivalente a quella pattuita.

Parte convenuta contesta la mancata prova dell'effettivo esborso di detta somma, tuttavia tale doglianza appare priva di fondamento dal momento che parte attrice ha prodotto sub doc. 3 la fattura quietanziata emessa da ... Resort da cui si evincono le singole somme dovute e il relativo titolo, compresa quella in questione (sul punto si veda Cass. Civ. 22655/11).

Per quanto concerne, invece, il danno non patrimoniale, parte attrice chiede il risarcimento del danno cd. da vacanza rovinata, che quantifica in complessivi euro 10.000.

Il danno da vacanza rovinata è sempre più frequentemente riconosciuto dalla giurisprudenza di merito e di legittimità (si veda, da ultimo, Cass. Civ. 5189/10) e di recente recepito altresì dal legislatore (art. 47 Codice del Turismo, D.lgs. 79/11); trattasi di un danno non patrimoniale di natura contrattuale, il cui risarcimento ha ad oggetto tutti i disagi subiti nel corso del viaggio e riconducibili all'inadempimento dell'operatore turistico.

Nel caso di specie si ritiene raggiunta la prova di tale danno, seppur in via presuntiva, consistente nell'inevitabile disagio derivato dalla sistemazione degli attori, a loro insaputa, in un alloggio di livello inferiore rispetto a quello pattuito; tuttavia appare oltremodo eccessiva la quantificazione del danno operata da parte attrice.

Invero la quantificazione del danno da vacanza rovinata deve essere valutata dal Giudice tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto, in particolare della rilevanza dell'inadempimento del Tour Operatore nel contesto del viaggio.

Sul punto, si ribadisce che il viaggio è stato compromesso solo parzialmente, dal momento che solo due notti su sette sono state trascorse nel disagio, mentre per le restanti cinque notti è stato trovato un compromesso accettabile da parte degli attori.

Con riguardo alla seconda parte della vacanza, tutt'al più, può ravvisarsi una responsabilità del Tour Operator per l'omessa informazione agli attori circa l'impossibilità di alloggiare presso la struttura alberghiera prenotata, ma non di più, dal momento che una soluzione alternativa adeguata è stata trovata e, infine, la vacanza è stata completata.

Estendere il risarcimento anche agli ultimi giorni del viaggio per il solo fatto in sé del dirottamento presso altro albergo significherebbe non tener conto di quanto affermato nella nota sentenza Cass. Civ. SU 26972/08 e ribadito da C.Cost. 355/10, ossia che "il filtro della gravità della lesione e della scietà dell'offesa del danno attua il bilanciamento tra il principio di solidarietà sociale verso la vittima e quello di tolleranza, con la conseguenza che il danno non patrimoniale è dovuto solo nel caso in cui sia superato il livello di tollerabilità ed il pregiudizio non sia futile" (Cass. Civ. SU 26972/08).

Infine, sebbene non applicabile al caso di specie, il recente intervento normativo in materia costituisce un utile criterio orientativo per il Giudice: l'art. 47 del Codice del Consumo, D.lgs. 79/2011, infatti, indica quali fattori per la determinazione del danno da vacanza rovinata, il tempo di vacanza inutilmente trascorso e l'irripetibilità dell'occasione perduta.

Ciò premesso, il danno da vacanza rovinata si liquida in via equitativa in complessivi euro 1.500,00.

Le spese di lite, da calcolarsi sul valore effettivo della causa, seguono la soccombenza e si quantificano in € 250,00 per esborsi, € 700,00 per diritti ed € 900,00 per onorari

PQM

Il Tribunale di Varese, ogni diversa domanda ed eccezione respinta,  
condanna

la Impresa Viaggi ... Srl al pagamento in favore dei Sig.ri ... della somma complessiva di euro 1.800, a titolo di risarcimento del danno per le causali esposte in parte motiva nonché le spese di lite, quantificate come indicato in parte motiva.

Varese, 13 febbraio 2012

Il Giudice  
Dott. Francesco Paganini

II CASO.it